



Tribunale di Napoli

Ottava sezione civile

Il giudice, dott. Laura Petitti,

Nella causa civile iscritta al n. r.g. **19379/2015** promossa da:

B.C. (C.F. XXXXXXXXXXXXXXXX), con il patrocinio dell'avv. C.C. ;

ATTORE

contro

CONDOMINIO VIA CALDIERI 132/140 IN NAPOLI (C.F. 94004800630), con il patrocinio dell'avv. **INTERNICOLA FABIO**;

CONVENUTO

P. U. (C.F.), con il patrocinio dell'avv. G.S.;

CONVENUTA

W. U. (C.F.), con il patrocinio dell'avv. G. F.;

CONVENUTA

L. M. (C.F.), con il patrocinio dell'avv. S. S.;

CONVENUTA

a scioglimento della riserva assunta all'udienza odierna, pronunciando in ordine all'eccezione di incompetenza per materia del Tribunale adito, sollevata da tutti i convenuti; rilevato che le questioni di competenza sono risolte con ordinanza, così come disposto dall'art. 279 c.p.c. come modificato dalla l. n. 69/2009, pur se dopo un'udienza di precisazione delle conclusioni (cfr. Cass. Sez. Un. n. 20449/2014);

letti gli atti introduttivi e le note autorizzate depositate dalle parti;

rilevato che parte attrice ha lamentato immissioni superiori alla soglia di tollerabilità ed ha chiesto pertanto ordinarsi ai convenuti la cessazione delle molestie ed il risarcimento dei danni;

ritenuta la fondatezza dell'eccezione di incompetenza, posto che *L'art. 7, terzo comma, n. 3, cod. proc. civ. attribuisce alla competenza per materia del giudice di pace tutte le controversie che attengono a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione nelle quali si lamentino immissioni che oltrepassino la soglia della normale tollerabilità e ciò non solo quando la domanda è diretta ad ottenere l'inibitoria di cui all'art. 844 cod. civ., ma anche ove l'azione sia proposta, in via accessoria o esclusiva, per conseguire il risarcimento del danno sofferto a causa delle immissioni* (così Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n.



7330 del 10/04/2015, che ha precisato, nella parte motiva, che la competenza del Giudice di Pace sussiste indipendentemente dal valore della causa, come chiaramente espresso dalla norma in esame; nello stesso senso, Cass., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 1064 del 18/01/2011: *Le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni, che l'art. 7, terzo comma, n. 3, cod. proc. civ. affida alla competenza per materia del giudice di pace, sono quelle che in cui al giudice, un'applicazione dell'art. 844 cod. civ., è chiesto di valutare il superamento della normale tollerabilità; si è, invece, al di fuori di tale ambito, e la causa rientra nella competenza del tribunale, allorché si verta in tema di opponibilità della clausola di un regolamento condominiale che, imponendo limitazioni al godimento degli appartamenti di proprietà esclusiva, vieta in essi l'esercizio di certe attività lavorative, e si invochi, a sostegno dell'obbligazione di non fare, non la norma codicistica sulle immissioni, ma il rispetto della più rigorosa previsione regolamentare, costitutiva di un vincolo di natura reale assimilabile ad una servitù reciproca); ritenuto che a nulla rileva la doglianza in ordine alla lesione del diritto alla salute (cfr. sul punto Tribunale Roma, 19/05/2004: *La norma che prevede la riserva di competenza per materia nel settore delle immissioni in favore del giudice di pace deve ritenersi comprensiva di tutte le controversie che attengono ai rapporti tra proprietari di immobili adibiti a civile abitazione nelle quali si lamentino immissioni e propagazioni di esalazioni, rumori, ed ogni altro genere di fonti "inquinanti" nel senso più lato del termine idonee a turbare il godimento della proprietà ed, in genere, i rapporti di vicinato. La materia così definita comprende in sé tanto le domande tendenti ad ottenere la cessazione del comportamento ritenuto intollerabile quanto le domande tendenti ad ottenere il risarcimento del danno causato dalla lesione del diritto vantato, sia che si tratti del diritto reale di proprietà sia che si tratti di diritti della persona, quale quello all'integrità della salute); ritenuto che le spese di lite (che vanno liquidate anche nel caso di pronuncia con ordinanza sull'incompetenza, a seguito della riforma operata dalla L. n. 69/2009, secondo quanto statuito da Cass. n. 21565/2011) seguono la soccombenza *ex art.* 91 c.p.c., e pertanto sono liquidate come da dispositivo con riferimento al D.M. n. 55/2014, a carico della soccombente parte attrice ed a favore delle vittoriose parti convenute, considerando che: a) in considerazione delle domande spiegate dall'attore (ivi compresa l'inibitoria), ed al di là dell'indicazione di valore offerta in citazione, la causa deve considerarsi di valore indeterminabile e di complessità bassa; b) il procedimento si è esaurito in due sole udienze e non sono stati depositati scritti difensivi finali, sicché vanno liquidate esclusivamente le fasi introduttiva e di studio; ritenuti, di contro, insussistenti i presupposti per la sollecitata condanna *per lite temeraria*, spiegata in via riconvenzionale U. P., U. W., M. L.**

PQM

- Dichiaro l'incompetenza per materia del Tribunale adito per essere competente il Giudice di Pace;
- Visto l'art. 50 c.p.c., fissa il termine di mesi tre per la riassunzione del giudizio dinanzi al Giudice dichiarato competente;
- Condanna l'attore al pagamento delle spese di lite in favore dei convenuti, che liquida, per ciascuno di essi, in complessivi euro 1.500,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali, come per legge; il tutto con distrazione in favore dei procuratori rispettivamente costituiti, dichiaratisi antistatari;
- Ordina la cancellazione della causa dal ruolo.

Si comunichi.

Napoli, 5 maggio 2016

Il Giudice
dott. Laura Petitti

